



## SERVIZIO LAVORO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0198386  
del 03/08/2010



**Agli Enti in indirizzo**

**Loro sedi**

**Oggetto:** Delibera della Giunta regionale n. 1159/2010 del 26 luglio 2010 "Modifiche alla propria Deliberazione n. 692 del 18 maggio 2009 finalizzate alla semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali."

Si trasmette in allegato la Delibera in oggetto adottata dalla Giunta regionale in data 26 luglio 2010. In attesa che venga pubblicato sul BURET, si forniscono le seguenti indicazioni esplicative rispetto ai vari argomenti affrontati dalla citata Delibera.

**Punto 1) Dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURERT e fino al 31 dicembre 2010 non operano i limiti in termini di mesi di possibile utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 692, quanto alle possibilità di rinnovo dei trattamenti di sostegno del reddito in deroga. Restano ferme le condizioni di concessione dei trattamenti, stabilite dalla menzionata deliberazione.**

Dalla pubblicazione della delibera potranno essere presentate domande di CIGO o di CIGS anche oltre i 12 mesi già richiesti in una delle due causali a condizione che non si superino i 12 mesi dello stesso trattamento nell'anno 2010.

Ne consegue che:

- Potrà essere richiesto un ulteriore periodo di CIGO anche se l'azienda ha già richiesto nel biennio 2009-2010 due semestri di CIGO,
- Potrà essere richiesto un ulteriore periodo di CIGS anche se l'azienda ha già richiesto nel biennio 2009-2010 due semestri di CIGS.

Viale Aldo Moro 38  
40127 Bologna

tel 051.527.3893-64  
fax 051.527.3894

Email: [lavorofp@regione.emilia-romagna.it](mailto:lavorofp@regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
Classif.						Fasc.		

Pertanto anche le aziende che abbiano già richiesto due semestri di CIGS per gli apprendisti, potranno richiedere un ulteriore periodo per i lavoratori che hanno esaurito gli ammortizzatori di cui all'art. 1 della L. 223/1991. In tale richiesta potranno essere inseriti gli stessi apprendisti, anche se nel biennio 2009-2010 hanno già beneficiato dei due semestri di CIGS.

**Punto 2) I lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga, ove interessati ad usufruire di tali somme al fine di avviare una attività di lavoro autonomo od imprenditoriale, devono manifestare l'intenzione entro un mese dalla effettiva sospensione del lavoro o dal licenziamento. Spettano in tal caso ai prestatori dodici mesi di trattamento in deroga, una volta che i medesimi si siano dimessi se già sospesi, sottratte le somme già godute.**

I lavoratori dovranno manifestare l'intenzione di usufruire in un'unica soluzione i trattamenti in deroga per un massimo di 12 mesi, sottratte le somme già godute, attraverso una richiesta che dovrà essere inoltrata con raccomandata al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna.

**Punto 4) Tutte le istanze di trattamenti in deroga pervenute fino alla data di adozione della presente deliberazione e presentate in violazione del termine di venti giornate dall'inizio della sospensione per la quale si richiedeva l'accesso alla deroga stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2219, sono autorizzate, ove conformi agli ulteriori requisiti stabiliti dalla disciplina vigente.**

Tutte le istanze di CIGO e CIGS in deroga inviate a mezzo SARE, le cui domande cartacee sono pervenute al Servizio lavoro oltre i termini dei 20 giorni dall'inizio della sospensione ed entro il 26 luglio 2010, data in cui la Giunta regionale ha adottato la Delibera in oggetto, saranno autorizzate per l'intero periodo richiesto. La Regione provvederà ad autorizzare le richieste che non sono state approvate per l'intero periodo, mentre per quelle per le quali è stata effettuata una decurtazione del periodo richiesto, l'azienda dovrà inoltrare al Servizio lavoro una richiesta di riesame per l'autorizzazione del periodo non concesso.

**Punto 5) Ai lavoratori elencati dall'INPS, cui non è stata concessa o per cui è stata interrotta la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, a causa del mancato intervento da parte degli enti bilaterali, ai sensi del vigente testo dell'art. 19, co. 1, l. n. 2 del 2009, spettano le somme previste da tale normativa quale trattamento in deroga.**

La Regione autorizzerà un massimo di 90 giornate di CIGO in deroga ai lavoratori sospesi, ai quali non è stato concesso il trattamento di disoccupazione ordinaria a causa dell'interruzione da parte degli enti bilaterali dell'integrazione di tale trattamento. I nominativi dei lavoratori beneficiari verranno individuati dall'INPS.

**Punto 6) Alle persone individuate dall'INPS, già impiegate come apprendiste e licenziate nell'intervallo di tempo tra il 1° gennaio 2009 e l'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 692, è attribuito quale trattamento in deroga quanto stabilito dall'art. 19, co. 1, lett. c, della l. n. 2 del 2009, ove le medesime siano in possesso dei requisiti qui previsti.**

La Regione autorizzerà l'indennità di mobilità in deroga, pari a 90 giornate, agli apprendisti licenziati tra il 1° gennaio ed il 4 giugno 2009 ai quali non è stato concesso il trattamento di disoccupazione ordinaria in quanto non è intervenuta l'integrazione di tale trattamento da parte dell'ente bilaterale. I nominativi degli apprendisti beneficiari verranno individuati dall'INPS.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio Lavoro  
D.ssa Paola Cicognani

